

❑ Interrogazione n. 1168

presentata in data 19 marzo 2013

a iniziativa del Consigliere Giorgi

“Delibera 127 del 18.02.2013, chiarimenti in merito al bando della misura 214, azione b: sostegno all'agricoltura biologica”

a risposta orale urgente

Premesso:

che l'Unione Europea incentiva e promuove tecniche di coltivazione rispettose dell'ambiente e del territorio: Reg. CEE 1698/2005 art. 28: *“la misura di sostegno volta a promuovere la partecipazione degli agricoltori ai sistemi comunitari o nazionali di qualità dei prodotti alimentari è intesa a assicurare i consumatori circa la qualità del prodotto o del metodo di produzione impiegato in conseguenza dell'adesione a tali sistemi di qualità, nonché ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti agricoli primari e ad espandere gli sbocchi di mercato. Poiché la partecipazione a tali sistemi di qualità può generare costi aggiuntivi e vincoli che non sono interamente remunerati dal mercato, è opportuno incentivare la partecipazione a detti sistemi”*;

che tutta la riforma della politica agricola per il periodo 2007-2013 è basata sulla salvaguardia del consumatore, dell'ambiente e del territorio;

che la Regione Marche con DGR 127 del 18.02.2013 ha approvato le disposizioni attuative per le misure agro-ambientali e tra queste la misura 2.1.4. per l'annualità 2013; nel documento istruttorio della DGR in oggetto si richiama la normativa di riferimento e al primo posto c'è proprio il Regolamento CEE 1698/2005;

Considerato che:

1) con la delibera in oggetto si prevede al Paragrafo 4.3.1.2, lettera b:

“[...]nel caso di agricoltori che abbiano presentato domanda di aiuto nel 2007 per determinate superfici, ed abbiano presentato nel 2012, per le stesse superfici, domanda di estensione dell'impegno al 6° anno, la decorrenza del nuovo impegno per le medesime superfici, è da assumere dal giorno successivo alla conclusione dell'impegno precedentemente assunto. In tale particolare situazione, infatti, al momento della presentazione della domanda di aiuto e pagamento per il nuovo impegno, quello precedente originariamente assunto nel mese di ottobre 2007 non risulta ancora terminato e i terreni in questione non sono disponibili a nuove analoghe obbligazioni.

In tale eventualità, e se sussiste la condizione indicata, il pagamento per la sola prima annualità di impegno verrà ridotto in proporzione al periodo di sovrapposizione fra il periodo di conclusione del precedente impegno e quello di decorrenza iniziale del nuovo impegno.”.

Ne consegue che:

- le aziende che hanno presentato domanda nel 2007, che hanno sempre rispettato gli obblighi previsti dalla Misura con continuità fino ad oggi, subiranno una riduzione sulla prima annualità di impegno di circa ½ del contributo.
- La riduzione prevista non dipende quindi da manchevolezze o inadempienze degli agricoltori, ma è una conseguenza del tecnicismo adottato per riallineare le date dei vecchi impegni con quello nuovo per il 2013. Nell'anno 2007, infatti, l'inizio ufficiale degli impegni fu stabilito nel mese di ottobre, mentre negli altri anni sempre nel periodo estivo. Tale slittamento fu dovuto ad un ritardo della pubblicazione del bando: mancavano infatti, sia la normativa di applicazione, sia la messa a punto dei supporti informatici. In tale caso, quindi, la causa del ritardo non può essere accollata alle aziende agricole.

2) con la delibera in oggetto si prevede al Paragrafo 4.3.1.4., lettera m:

“[...] le superfici coltivate con colture foraggere avvicendate sono eleggibili a premio ogni anno per una quota massima pari al 60% della SAU avvicendata[...]”, norma che viene confermata per il suo obiettivo iniziale di contrasto alla coltivazione di medica per la disidratazione; Finora, la Regione ha adottato le tabelle colturali dell'allegato A della DGR 631/09 al fine di stabilire le colture considerabili come “foraggere”; è altresì vero che le

colture destinabili alla produzione di foraggio sono presenti e classificate in maniera diversa su tabelle diverse (ad es., le tabelle colturali dell'allegato A della DGR 631/09 riportano le colture dell'orzo e del favino sia come foraggiere – TABELLA 1, ma anche come cereale autunno vernino - TAB 3 cod 870 - e piante proteiche - TAB 5 cod 574).

Il Dirigente del Servizio Agricoltura ed il Responsabile del Procedimento sono stati informati sovente in passato, ma senza esiti risolutivi, né risposte esaustive;

Ne consegue che:

il perdurare dell'uso improprio di queste Tabelle inasprirebbe le penalizzazioni con riduzione del contributo totale al 60%; sanzioni che potrebbero essere applicate anche ad aziende che non coltivano esclusivamente foraggiere;

il mancato cambiamento del citato sistema di classificazione delle colture continuerà a determinare un'ulteriore ed ingiustificata perdita di contributo;

Ritenuto che, contrariamente a quanto riportato dalla normativa comunitaria, la Regione Marche, sulla base di quanto sopra esposto, non incentiva in ugual misura le aziende che hanno messo in atto tecniche di agricoltura biologica;

INTERROGA

Il Presidente della Giunta regionale per sapere:

- 1) per quale motivo l'imprenditore agricolo che ha iniziato a coltivare con il metodo biologico e ha presentato relativa domanda di contributo nel 2007 debba avere una riduzione dell'aiuto nel 2013 per colpe che non sono da imputare assolutamente a lui ma all'amministrazione;
- 2) per quale motivo a tanti imprenditori che non hanno allevamenti e hanno seminato nella loro azienda cereali autunno vernini (orzo), proteiche da granella (favino) e foraggiere avvicendate (erba medica), mettendo in atto la migliore tecnica colturale possibile per il metodo biologico, viene pagata solo il 60% della loro superficie per l'errore di classificazione delle colture;
- 3) se è intenzione della Giunta porre rimedio a tutto ciò che, come detto, contrasta con la normativa comunitaria e penalizza gli agricoltori che attuano un'agricoltura rispettosa dei consumatori, dell'ambiente e del territorio.